

Studio Legale Avv. Antonella Bosco

Patrocinante in Cassazione

Codice fiscale BSC NNL 57E61 C632X

P. IVA 01290590692

avv. Germano Belli

avv. Veronica Fusella

avv. Roberta Cipolla

Email: segreteriastudiobosco@yahoo.it

Via F. Viaggi n. 3 - - Chieti

Tel. 0871-330392 Fax 0871-330392

Chieti, 24 agosto 2018

Trasmissione via pec all'indirizzo: ordine.chieti@ingpec.eu	Spett. Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti
Trasmissione via pec all'indirizzo: ordine.pescara@ingpec.eu	Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara
Trasmissione via pec all'indirizzo: presidenza@ingte@it	Ordine Ingegneri della Provincia di Teramo
Trasmissione via pec all'indirizzo: ordine.laquila@ingpec.eu	Ordine Ingegneri della Provincia di L'Aquila
Trasmissione via pec all'indirizzo: oappc.chieti@archiworldpec.it	Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti
Trasmissione via pec all'indirizzo: oappc.pescara@archiworldpec.it	Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
Trasmissione via pec all'indirizzo: oappc.teramo@archiworldpec.it	Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo
Trasmissione via pec all'indirizzo: oappc.laquila@archiworldpec.it	Ordine degli Architetti della Provincia di L'Aquila

OGGETTO: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Indirizzo la presente nella mia qualità di disabile costretta all'uso di sedia a ruote per segnalare che anche recentemente ho dovuto verificare che i lavori di realizzazione e/o ristrutturazione di opere pubbliche vengono eseguiti in violazione di tutte le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche contenute negli artt. 24 L. 104/92 e 82 DPR 380/01, nel DPR 503/96 e nel D.M. 236/89, oltre che degli artt. 2, 3, 16, 32 e 35 cost..

In proposito rammento che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza 29.10.92 n. 406, ha affermato che la L. 104/92, "rispondendo ad un'esigenza profondamente avvertita, è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico la tutela del portatore di handicap. Essa incide perciò necessariamente in settori diversi, spaziando dalla ricerca scientifica ad interventi di tipo sanitario ed assistenziale, di inserimento nel campo della formazione professionale e nell'ambiente di lavoro, di integrazione scolastica, di eliminazione di barriere architettoniche e in genere di ostacolo all'esercizio di varie attività e di molteplici diritti costituzionalmente protetti. La tutela così apprestata dalla legge dunque investe necessariamente oggetti che afferiscono parte a competenze statali e parte ad attribuzioni regionali e di enti minori. D'altra parte il suo complessivo disegno è fondato sulla esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme

di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps. Al perseguimento di simile interesse partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l'effettivo soddisfacimento dell'interesse medesimo.”;

- nell'ambito di tali obiettivi generali di tutela ed integrazione dei soggetti disabili si collocano l'art. 32, comma 20 L. 41/86, la L. 104/92, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, il DPR 503/96, contenente il Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, ed il D.M. 236/89, contenente le Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, espressamente richiamato dal DPR 503/96;

- in tutte le citate norme sono presenti disposizioni finalizzate a garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche ed a favorire la libera circolazione dei soggetti portatori di handicap, mediante la realizzazione di opere idonee ad essere fruite anche da persone disabili;

- in particolare l'art. 32 L. 41/86, ai commi 20, 21, 22 e 23 dispone: “**20.** Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (n.d.r. oggi DPR 503/96), in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto. **21.** Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. **22.** Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione. **23.** Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al due per cento.”;

- l'art. 24 L. 104/92 (il cui testo è stato parzialmente trasfuso – aggiornandolo – anche nell'art. 82 DPR 06.06.01 n. 380), ai commi 1, 3, 4, 5, 7 e 9, dispone: “**1.** Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (n.d.r. oggi DPR 503/96), alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. **3.** Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. **4.** Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere

architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. ... omissis";

- l'art. 13, 2° comma DPR 503/96 dispone che "2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236."

Nonostante le richiamate disposizioni e l'utilizzo di fondi pubblici, molti professionisti (architetti o ingegneri che siano) violano macroscopicamente le leggi vigenti consentendo che ancora oggi vengano realizzate e dotate di certificati di agibilità strutture pubbliche non accessibili o soltanto parzialmente accessibili a tutti i portatori di disabilità impediti della deambulazione.

In proposito rammento che – secondo una stima della Organizzazione Mondiale della Sanità – le barriere architettoniche costituiscono un impedimento per circa il 20% della popolazione, ricomprendendo tra i soggetti interessati non soltanto coloro che hanno un impedimento assoluto alla deambulazione, ma anche i cardiopatici, i broncopatici, gli artropatici e coloro che, banalmente, sono portatori di invalidità temporanee.

Alla luce di quanto precede

i n v i t o

codesti Ordini Professionali a richiamare l'attenzione di tutti i loro iscritti sul contenuto delle disposizioni vigenti e, in particolare, su quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 24 L. 104/92, che prevedono gravissime sanzioni a carico dei trasgressori, evidenziando che per il futuro, laddove dovessi avere contezza di gravi violazioni, mi vedrei costretta a segnalare le stesse e le generalità dei professionisti responsabili alle Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni previste dalle citate norme.

Nel ringraziare dell'attenzione porgo distinti saluti.

avv. Antonella Bosco



